

Negli ultimi giorni gli organi di informazione stanno diffondendo notizie (spesso imprecise e/o incomplete) circa un presunto *Bonus* di 600,00 euro per i dipendenti; che stanno creando confusione e, talvolta, false aspettative.

Di conseguenza, onde inquadrare nei corretti termini la questione ed alla luce della circolare Agenzia Entrate 35/E del 04.11.2022 (consultabile su <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-4-novembre-2022>), con la presente intendiamo fornire (pur sommariamente) qualche doverosa delucidazione.

In primo luogo, precisando che non si tratta di un Bonus (erogazione pubblica); bensì di un'(eventuale) erogazione, assolutamente facoltativa, a carico dei datori di lavoro.

L'elemento di novità (introdotto dal Decreto Aiuti-bis nell'alveo delle misure di welfare di contrasto al caro-energia), consiste nell'innalzamento, per il 2022, fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) del limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti (ed assimilati) beni e servizi esenti da imposte e contributi; nonché nella possibilità di includere (nell'esenzione citata) anche eventuali somme erogate (o rimborsate) per il pagamento delle utenze domestiche.

Il beneficio in oggetto può cumularsi (può essere aggiunto) con quello relativo all'erogazione di 200 euro in buoni carburante (previsto dal Decreto Ucraina); per un totale esente, per il 2022, fino a 800 euro.

I *fringe benefits* (ribadiamo, facoltativi) di cui al Decreto Aiuti-bis possono essere corrisposti (dal datore di lavoro) anche *ad personam* e, come detto, per il 2022, possono includere (essere rappresentati):

- anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare 35/E spiega che, per utenze domestiche, si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari;
- anche ulteriori buoni carburante (e/o buoni regalo);
- anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR.

Cordiali saluti.

A. Miggiano